

Allegato A – in vigore ed efficacia dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE "FACCIAVISTA" ETS

Articolo 1) DENOMINAZIONE

1.1 È costituita l'associazione senza scopo di lucro denominata: "FACCIAVISTA ETS" organizzazione non lucrativa di utilità sociale; essa è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia; l'Associazione opera sull'intero territorio nazionale.

1.2 L'Associazione farà uso, nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, della locuzione "Ente del Terzo Settore" o dell'acronimo "ETS".

1.3 L'Associazione è retta dai principi e dalle regole del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di seguito anche il "Codice".

Articolo 2) SCOPO

2.1 L'Associazione non ha scopo di lucro, è completamente indipendente ed è estranea ad ogni manifestazione di carattere e fine politico e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con lo scopo di rendere autonome le persone affette da autismo, accompagnandole nell'espressione del personale talento artistico mediante laboratori specifici al fine di concretizzare il loro progetto di vita in età adulta, di ricercare ed individuare uno spazio di vita che garantisca il "dopo di noi".

2.2 L'Associazione, nel perseguimento delle proprie finalità, in via esclusiva o principale, le seguenti attività di interesse generale:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

b) prestazioni assistenziali e socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

c) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;

d) educazione, istruzione, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice;

f) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;

g) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

2.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale l'Associazione intende operare per colmare i disagi e le situazioni di svantaggio che le persone affette da autismo incontrano sul proprio territorio, anche favorendo la creazione di una cultura solidale, attraverso una costante

Allegato A – in vigore ed efficacia dal termine di cui all'articolo 101 co. 2 del D.Lgr. n. 117/2017

opera di sensibilizzazione; in particolare l'*Associazione* si propone di realizzare progetti per persone con autismo attraverso:

- l'inclusione nel tessuto sociale ponendosi come obbiettivo la realizzazione dei diritti fondamentali come il lavoro e la casa;
- l'emancipazione delle famiglie nelle quali risiedono;
- la tutela dei loro diritti anche attraverso la creazione di una struttura in cui le persone con disabilità possano comunque "essere padrone" del proprio abitare rimanendo insieme, in una situazione di condivisione che garantisca l'inclusione sociale e la protezione.

2.3 L'*Associazione* collabora con enti ed istituzioni, nazionali ed internazionali, aventi finalità analoghe o complementari alle proprie.

2.4 L'*Associazione* può svolgere attività diverse, che siano secondarie e strumentali alle attività di interesse generale, secondo i criteri e i limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale, ai sensi dell'articolo 6 del *Codice*.

2.5 L'*Associazione* può esercitare, a norma dell'articolo 7 del *Codice*, attività di raccolta fondi, anche attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico; il *Consiglio direttivo* può approvare un apposito regolamento finalizzato alla raccolta fondi contenente forme di sensibilizzazione alla donazione ed erogazioni liberali per le finalità dell'*Associazione*.

2.6 L'*Associazione* può aderire in qualità di socio ad altre associazioni o cooperative sociali e promuovere comitati e fondazioni, nonché detenere partecipazioni in società di capitali.

Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

2.7 Il patrimonio dell'*Associazione*, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2.8 È in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali e nei casi espressamente previsti dall'articolo 8 del *Codice*.

2.9 L'*Associazione* nello svolgimento delle proprie attività potrà avvalersi di volontari ai sensi dell'articolo 17 del *Codice*; i volontari che svolgono l'attività in modo occasionale saranno iscritti in un apposito registro, tenuto a cura del *Consiglio direttivo*; la qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'*Associazione* tramite la quale svolge la propria attività volontaria; l'*Associazione* provvederà ad assicurare i volontari ai sensi dell'articolo 18 del *Codice*.

Articolo 3) SEDE

3.1 La sede dell'*Associazione* è in Seregno (MB) all'indirizzo indicato con apposita delibera dal *Consiglio direttivo*.

3.2 Il *Consiglio direttivo* può, con propria deliberazione, spostare la sede associativa purché all'interno del territorio italiano e istituire sedi distaccate che contribuiscano alla vita associativa.

Articolo 4) DURATA

4.1 La durata dell'*Associazione* è stabilita al 31 dicembre 2080 salvo proroga da deliberarsi dall'*Assemblea straordinaria dei Soci*.

Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 101 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

Articolo 5) SOCI

5.1 Possono essere *Soci* cittadini italiani o stranieri residenti in Italia che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età, nonché enti pubblici e privati italiani e stranieri che condividano la finalità dell'*Associazione* e presentino apposita domanda al *Consiglio direttivo*.

5.2 È garantito al richiedente il diritto di ricorrere, ai sensi dell'articolo 23 del *Codice*, contro il provvedimento del *Consiglio Direttivo* tramite ricorso all'*Assemblea dei Soci* nel rispetto delle modalità e tempi dell'articolo 23 stesso.

5.3 I *Soci* si distinguono in:

- *Soci Fondatori*: coloro che hanno partecipato alla costituzione dell'*Associazione* o coloro che siano annessi ai soci fondatori con delibera del *Consiglio Direttivo* presa all'unanimità;
- *Soci Ordinari*: coloro che contribuiscono all'attività dell'*Associazione* in base ai programmi proposti annualmente dal *Consiglio direttivo*.

5.3 L'appartenenza all'*Associazione* ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie e quanto disposto dal regolamento dell'*Associazione*.

5.4 È espressamente esclusa la possibilità di partecipazione temporanea alla vita dell'*Associazione*.

5.5 Tutti i *Soci* hanno i medesimi obblighi e diritti; in particolare i *Soci* hanno diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi dell'*Associazione*.

5.6 La qualità di *Socio* si perde per esclusione, per recesso, per mancato versamento della quota annuale e per decesso.

5.7 L'esclusione è deliberata dall'*Assemblea dei Soci* per gravi motivi, nei confronti



Allegato A – in vigore ed efficacia dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

del *Socio* che con il proprio comportamento vada contro gli scopi dell'*Associazione*.

5.8 Contro la deliberazione di esclusione il *Socio* può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

5.9 Il recesso è consentito a qualsiasi *Socio*, in qualsiasi momento; la dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al *Consiglio direttivo* e ha effetto con lo scadere dell'anno in cui essa è stata presentata, purché sia stata presentata almeno tre mesi prima della fine dell'esercizio.

5.10 Le quote associative non sono né trasmissibili né rivalutabili.

5.11 I versamenti a qualunque titolo effettuati da *Soci* receduti, deceduti o esclusi non saranno rimborsati.

5.12 I *Soci* che abbiano cessato di appartenere all'*Associazione* non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'*Associazione*.

5.13 I *Soci* hanno diritto di esaminare i libri associativi e di essere informati sulle attività dell'*Associazione* controllandone l'andamento e richiedendo al *Presidente*, in funzione di modalità e tempi stabiliti con apposito regolamento associativo, illustrazione dell'andamento stesso.

Articolo 6) PATRIMONIO SOCIALE E MEZZI FINANZIARI

6.1 Il patrimonio dell'*Associazione* è costituito:

- dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, o altre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dai *Soci* ed espressamente destinati a patrimonio;
- dai beni mobili ed immobili espressamente destinati a patrimonio che siano pervenuti o perverranno a qualsiasi titolo alla *Associazione*, compresi quelli dalla stessa acquistati secondo le norme del presente Statuto;



Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

- dalle elargizioni fatte da enti o da privati con espressa destinazione ad incremento del patrimonio;
- dalle eventuali rendite non utilizzate che, con delibera del *Consiglio Direttivo*, possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;
- da contributi dello Stato, degli Enti Territoriali o di altri Enti Pubblici nazionali o internazionali espressamente destinati a incremento del patrimonio.

6.2 L'Associazione trae i mezzi per finanziare la propria attività:

- dalle quote associative;
- da donazioni, elargizioni, lasciti, contributi di persone, società, enti pubblici e privati italiani e stranieri;
- da rendite e proventi derivanti dalla gestione del patrimonio;
- da somme derivanti da alienazione di beni facenti parte del patrimonio;
- da proventi, ricavi, entrate derivanti dalle attività diverse di cui all'articolo 6 del *Codice*,
- da raccolte di fondi ai sensi dell'articolo 7 del *Codice* tra cui le raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione.

6.3 Le quote annuali devono essere pagate nei termini e secondo le modalità stabilite dal *Consiglio Direttivo* con propria deliberazione.

Articolo 7) ORGANI ASSOCIATIVI

7.1 Sono organi dell'*Associazione*:

- a) l'*Assemblea dei Soci*;
- b) il *Consiglio direttivo*;



Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

c) il *Presidente*;

d) l'*Organo controllo* ove obbligatorio o facoltativamente nominato.

7.2 Ai componenti degli organi associativi, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 30, comma 5 del *Codice* che siano in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione; il *Consiglio direttivo* può tuttavia deliberare l'attribuzione di compensi, anche a membri del *Consiglio* stesso per l'espletamento di specifici incarichi nel rispetto dell'articolo 8 del *Codice*.

Articolo 8) ASSEMBLEA DEI SOCI

8.1 L'*Assemblea dei Soci* è l'organo sovrano dell'*Associazione*.

8.2 Hanno diritto a partecipare all'*Assemblea*, sia ordinaria che straordinaria, tutti i *Soci*.

8.3 L'*Assemblea* deve essere convocata dal *Consiglio direttivo* quando se ne ravvisi la necessità e in ogni caso almeno una volta l'anno, entro il 30 aprile, per l'approvazione del bilancio, per l'eventuale rinnovo delle cariche sociali e per la presentazione del bilancio preventivo dell'anno in corso.

8.4 L'*Assemblea* può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria quando ne facciano richiesta motivate almeno un decimo dei *Soci*.

8.5 L'*Assemblea dei Soci* è convocata mediante avviso di convocazione contenente data, ora sia della prima che della eventuale seconda convocazione, e ordine del giorno.

8.6 La convocazione dell'*Assemblea* sia ordinaria che straordinaria può avvenire mediante qualsiasi mezzo che possa comprovare l'avvenuto ricevimento



Allegato A – in vigore ed efficacia dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.lgs. n. 117/2017

dell'avviso di convocazione (raccomandata, raccomandata a mano, pec, e-mail con conferma di lettura, pubblicazione su siti Internet, social network e WhatsApp) inviato o consegnato almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza (ad esclusione del giorno di invio e del giorno dell'assemblea).

8.7 In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata mediante l'invio di e-mail con conferma di lettura entro il terzo giorno precedente l'adunanza.

8.8 L'Assemblea, sia in sede ordinaria che straordinaria, si intende comunque regolarmente convocata con la presenza di tutti i Soci e dell'organo amministrativo.

8.9 L'Assemblea è convocata in qualunque luogo purché in Italia o anche prevedendo l'intervento dei Soci mediante mezzi di telecomunicazione o piattaforme informatiche, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del Socio che partecipa al voto; chi esprime il voto per corrispondenza o in via elettronica è considerato intervenuto in assemblea; il Consiglio direttivo può, con apposito regolamento, stabilire modalità specifiche in attuazione della presente previsione.

8.10 Hanno diritto di intervenire in Assemblea tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa.

8.11 I Soci possono farsi rappresentare esclusivamente da altri Soci attraverso delega scritta; ogni Socio può rappresentare al massimo un altro socio; ogni Socio ha diritto ad un voto in Assemblea.

8.12 L'Assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere fatta a scrutinio segreto ed, in tal caso, il Presidente può scegliere tra i presenti due



Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

scrutatori.

8.13 All'*Assemblea* spettano i seguenti compiti in sede ordinaria:

- discutere e deliberare sui bilanci consuntivi, redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del *Codice*, e preventivi;
- approvare il bilancio sociale redatto, in via facoltativa od obbligatoriamente al superamento delle soglie di legge previste, ai sensi dell'art. 14 del *Codice*;
- eleggere i membri del *Consiglio direttivo* e il *Presidente*;
- eleggere l'*Organo di controllo* e il soggetto cui affidare la funzione di *Revisore legale dei conti* ove obbligatorio o ritenuto necessario in via facoltativa;
- deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal *Consiglio direttivo*;
- deliberare, per gravi motivi, l'esclusione di *Soci*.

In sede straordinaria l'*Assemblea*:

- o delibera sullo scioglimento dell'*Associazione*;
- o delibera sulle proposte di modifica dello statuto;
- o delibera su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal *Consiglio direttivo*.

8.15 L'*Assemblea* è presieduta dal *Presidente* del *Consiglio direttivo*; in sua assenza, essa è presieduta dal membro più anziano del *Consiglio direttivo* presente o da altro nominato dall'*Assemblea*; il *Presidente* dell'*Assemblea* nomina un segretario.

8.16 Spetta al *Presidente* dell'*Assemblea* di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'*Assemblea*; delle riunioni dell'*Assemblea* redige un verbale firmato dal *Presidente* e dal *Segretario*.

8.17 Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i membri del *Consiglio direttivo* non hanno voto.

Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

8.18 Le *Assemblee*, sia in sede ordinaria che straordinaria, sono validamente costituite in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei *Soci* ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei *Soci* intervenuti; le deliberazioni sono prese con la maggioranza dei voti dei *Soci* presenti.

8.19 Le deliberazioni relative alle modificazioni dell'atto costitutivo e del presente statuto sono prese con la presenza della metà dei *Soci* e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

8.20 Le deliberazioni relative allo scioglimento e alla devoluzione del patrimonio sono prese con il voto favorevole dei tre quarti dei *Soci*.

8.21 Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i *Soci*, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Articolo 9) CONSIGLIO DIRETTIVO

9.1 Il *Consiglio direttivo* è composto da tre a cinque membri nominati dall'*Assemblea* dei *Soci* dell'*Associazione*.

9.2 Il *Consiglio* dura in carica per il periodo stabilito dall'*Assemblea* di nomina e comunque non oltre tre esercizi; al termine del mandato i membri del *Consiglio* possono essere rieletti.

9.3 Il *Consiglio direttivo* può nominare un Vice Presidente dell'*Associazione*, il quale sostituisce il *Presidente* in caso di sua assenza o impedimento per qualsiasi causa.

9.4 Il *Consiglio direttivo* è investito dei poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione; in particolare, ha il compito di:

a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività dell'*Associazione* per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'*Assemblea*, assumendo tutte le iniziative del caso;

b) predisporre bilanci preventivi ed i rendiconti economici e finanziari redatti nel



Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

rispetto degli articoli 13 e 87 del *Codice*;

c) deliberare l'accettazione delle domande di ammissione dei nuovi *Soci* e fissare le quote di ammissione ed i contributi associativi, nonché le eventuali penali in caso di ritardato versamento;

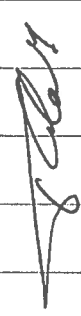
d) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal *Presidente*;

e) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'*Associazione* ad enti ed istituzioni pubbliche e private, designando i rappresentanti da scegliere tra i *Soci*;

f) predisporre, ove obbligatorio ai sensi dell'articolo 14 del *Codice* il bilancio sociale da sottoporre all'approvazione dell'*Assemblea dei Soci*.

9.5 Il *Consiglio direttivo* si riunisce anche tramite l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione o piattaforme informatiche tramite i quali sia reso possibile il riconoscimento dei partecipanti, la discussione degli argomenti all'ordine del giorno in tempo reale e l'espressione del voto, sempre in unica convocazione, tutte le volte che il *Presidente* lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta almeno della maggioranza dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e preventivo e all'ammontare della quota sociale; le riunioni del *Consiglio direttivo* devono essere convocate con e-mail con conferma di lettura inviate almeno cinque giorni prima della riunione; in caso di particolare urgenza il *Consiglio direttivo* può essere convocato con la stessa modalità almeno tre giorni prima della riunione; in caso di presenza di tutti i suoi membri, il *Consiglio direttivo* si ritiene comunque validamente convocato.

9.6 Le riunioni del *Consiglio direttivo* sono valide con la presenza di almeno la metà dei suoi membri; il *Consiglio* è presieduto dal *Presidente*: in sua assenza dal *Vice-Presidente* se nominato o dal più anziano d'età dei presenti.



Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

9.7 Il *Consiglio direttivo* delibera a maggioranza dei presenti, per alzata di mano; in caso di parità, di voti prevale il voto del *Presidente*.

9.8 Delle riunioni del *Consiglio* verrà redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal *Presidente* e dal *Segretario*.

Articolo 10) PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

10.1 Il *Presidente* dell'*Associazione* è il *Presidente* del *Consiglio direttivo*.

10.2 Il *Presidente* dell'*Associazione* la dirige con i poteri e le attribuzioni conferitigli dal *Consiglio direttivo*; egli ha la rappresentanza legale dell'*Associazione* di fronte ai terzi ed in giudizio per tutte le operazioni occorrenti al funzionamento dell'*Associazione* secondo il proprio scopo statutario ed ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento degli affari sociali.

10.3 Al *Presidente* spetta la firma degli atti associativi che impegnano l'*Associazione* sia nei riguardi dei *Soci* che dei terzi; il *Presidente* sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'*Assemblea* e del *Consiglio direttivo*.

10.4 Il *Presidente* potrà assumere decreti d'urgenza da ratificarsi da parte del *Consiglio direttivo*.

Articolo 11) L'ORGANO DI CONTROLLO E IL REVISORE

11.1 L'*Organo di controllo* può essere nominato facoltativamente o è nominato obbligatoriamente al superamento dei limiti di cui all'articolo 30 del *Codice* in forma monocratica o collegiale secondo quanto stabilito dal *Consiglio direttivo* e resta in carica per tre esercizi, cioè fino all'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio da quello di nomina; i componenti dell'*Organo controllo* sono rieleggibili.

11.2 Ai componenti dell'*Organo di controllo* si applica l'art. 2399 del codice civile ed essi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2, art. 2397



Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D Lgs. n. 117/2017

del codice civile; nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3 Al superamento dei limiti di cui all'articolo 31 del *Codice*, la revisione legale dei conti è attribuita all'*Organo di controllo* che, in tale caso, deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, a meno che il *Consiglio direttivo* decida di affidare la revisione ad un *Revisore legale dei conti* o a una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

11.4 L'*Organo di controllo* e il *Revisore legale dei conti* sono organi o funzioni (con riferimento al *Revisore legale dei conti*) che esercitano le funzioni di cui agli articoli 30 e 31 del *Codice* e operano in base alla legge e alla prassi prevista in materia.

11.5 La carica di *Organo di controllo* e l'incarico di *Revisore legale dei conti* sono incompatibili con quella di membro del *Consiglio direttivo*.

11.6 L'*Organo di controllo* e il *Revisore legale dei conti* relazionano al *Consiglio direttivo* e all'*Assemblea* in merito all'attività svolta almeno una volta all'anno in occasione della seduta di approvazione del bilancio.

11.7 L'*Organo di controllo* e il *Revisore legale dei conti* sono nominati dall'*Assemblea dei Soci*.

Articolo 13) ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

13.1 L'esercizio associativo inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

13.2 Entro il 31 marzo successivo alla fine di ogni esercizio associativo il *Consiglio direttivo* provvede alla predisposizione del bilancio che dovrà essere approvato dall'*Assemblea dei Soci* entro il 30 aprile o, qualora fosse reso necessario da particolari esigenze, entro il 30 giugno.

13.3 Il bilancio è redatto nel rispetto delle modalità previste dagli articoli 13 e 87

Allegato A – in vigore ed efficacia dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

del *Codice*.

13.4 Il *Consiglio Direttivo* documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse da quelle di interesse generale di cui all'articolo 5 del *Codice*.

Articolo 14) DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI

14.1 L'eventuale scioglimento prima dei termini statuari dovrà essere deliberato da una riunione dell'*Assemblea dei Soci*, con le maggioranze previste dall'articolo 8, che provvederà a dichiarare la messa in liquidazione dell'*Associazione* e nominerà uno o più liquidatori.

Articolo 15) SCIOGLIMENTO

15.1 In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1 del *Codice*, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

15.2 Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

Articolo 16) LIBRI ASSOCIATIVI, NON LUCRATIVITÀ E REGOLAMENTI

16.1 Oltre alle scritture previste dagli articoli 13, 14 e 17 comma 1 del *Codice* l'*Associazione* tiene, secondo le modalità e termini ivi previsti, i libri associativi di cui all'articolo 15 del *Codice*.



Allegato A – in vigore ed efficace dal termine di cui all'articolo 104 co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017

16.2 Nel rispetto dell'articolo 8 del *Codice* il patrimonio dell'*Associazione* comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

16.3 È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altri ETS od ODV che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

16.4 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto saranno disposte con regolamento interno elaborato a cura del *Consiglio direttivo* e approvato dell'*Assemblea dei Soci*.

Articolo 17) CLAUSOLE FINALI

17.1 Per quanta non previsto dal presente statuto si applicano le norme del D. Lgs. n. 117/2017 e successive modifiche ed integrazioni, ed in subordine, ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione in materia di associazioni.

